

Obbligo documento d'identità ? Una chiarissima confusione

Diego Giorio

"Favorisca patente e libretto!". Quante volte abbiamo sentito questa richiesta, per un semplice controllo o perché eravamo un po' più veloci di quanto previsto (per tacer delle barzellette). Chiaramente se siamo alla guida di un veicolo dobbiamo dimostrare d'avere titolo per farlo, esattamente come dobbiamo avere il relativo libretto se stiamo armeggiando attorno ad una caldaia o dobbiamo poter dimostrare di essere chirurghi se siamo in una sala operatoria col bisturi in mano.

Ma, in generale, c'è un obbligo di avere con sé un documento d'identità da far visionare in caso di un controllo di polizia?

In un recente articolo¹, l'amico Gianni Pizzo ci ha parlato delle dichiarazioni irricevibili, ed ha concluso con un paragrafo dove si ricorda che questo obbligo in realtà non sussiste, non essendo previsto da alcuna normativa e non essendo comunque un comportamento sanzionato.

Questa affermazione è quasi vera, ma vale la pena di riflettere su alcune perle di saggezza del nostro Legislatore. La Carta d'Identità è prevista dal Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza² che all'art. 3 impone l'obbligo al Sindaco di rilasciare la carta, ma nessun obbligo di richiederla. Fin qui, dunque, nessuno può imporci di avere un documento.

Al successivo art. 4 leggiamo però che *"L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare che le persone pericolose o sospette e coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identità siano sottoposti a rilievi segnaletici."*

Ha facoltà inoltre di ordinare alle persone pericolose o sospette di munirsi, entro un dato termine, della carta di identità e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza."

Come stabilire che una persona è "pericolosa o sospetta" potrebbe richiedere un'enciclopedia; osserviamo però che il Testo Unico prevede che l'obbligo possa essere imposto solamente a queste categorie, di fatto escludendo tutti gli altri, che possono quindi andare in giro con le tasche vuote (anche perché c'è crisi). Però il primo comma prevede che chi rifiuta o non è in grado di "provare" la propria identità possa essere sottoposto a rilievi segnaletici. Leggasi "essere portato in caserma o commissariato ed essere sottoposto ad accertamenti".

Chi è che può chiederci informazioni circa la nostra identità? Non solo le forze di polizia, ma qualunque pubblico ufficiale, come stabilisce il Codice Penale, art. 651 (ma quello citato prima non si chiama "Testo Unico" perché dovrebbe raccogliere tutte le norme di pubblica sicurezza in un solo testo?): *"Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206"*.

Dunque anche noi, mentre svolgiamo le nostre funzioni di ufficiali d'anagrafe o stato civile, siamo autorizzati a chiedere "indicazioni" circa l'identità, ma, di nuovo, non scaturisce nessun obbligo di possedere un documento, dato che queste indicazioni il cittadino può fornirle semplicemente a voce.

Possiamo allora stare tranquilli e non avere documenti? Figuriamoci se è così chiaro! Anzitutto ogni volta che svolgiamo un'operazione in banca o in posta, che ritiriamo un esame medico, che sottoscriviamo un'utenza telefonica o quant'altro ci viene chiesto un documento d'identità, quindi meglio averlo con noi, anche nel caso di un controllo di polizia.

¹ Alla dichiarazione irricevibile si risponde con un provvedimento, in Lo Stato Civile Italiano, Maggio 2013.

² T.U.L.P.S., R.D. 18 giugno 1931 n. 773

Il cittadino straniero, inoltre, è sottoposto anche al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, che recepisce la Direttiva 2004/38/CE e che lo obbliga ad esibire SEMPRE una carta d'identità o una carta di soggiorno, pena una multa e l'arresto fino a sei mesi.

Infine interviene il Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito con L. 12 luglio 2011, n. 106 (continuo a pensare che quel TULPS non sia poi così Unico, come Testo). All'art 10 c. 2bis è sancito che la carta d'identità elettronica "*è documento obbligatorio di identificazione*".

Se la lingua non è un'opinione, "è" rappresenta un verbo all'indicativo presente, quindi oggi siamo tutti obbligati ad avere la CDI elettronica per identificarci. Lasciamo da parte la domanda se questo obbligo configuri la necessità di averla sempre con sé oppure se sia sufficiente tenerla in un cassetto. Il problema più grosso è che solo i Comuni capoluogo di provincia sono obbligati a rilasciarla sin dal 2009, e spesso neppure questi sono attrezzati per rilasciarla a tutti. Per la maggior parte dei Comuni italiani, e quindi per i loro cittadini, la CDI elettronica rappresenta una chimera, quindi come facciamo ad adeguarci all'obbligo?

Come dicevo nel titolo, qualunque argomento si affronti non manca mai un'italica, chiarissima confusione.